

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1153 DEL 07/07/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: ART. 45 DEL D.LGS. 31.03.2023, N. 36 - INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE - PRIME INDICAZIONI.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore Amministrativo, di concerto con i Direttori delle UU.OO.CC. Provveditorato, Economato e gestione della Logistica e Servizi Tecnici e Patrimoniali, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1821 del 29.10.2021 è stato adottato il regolamento aziendale per gli incentivi delle funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore dalla data della medesima deliberazione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 659 del 14.04.23 è stata approvata la "procedura operativa per la gestione degli incentivi e delega ai dirigenti in materia di adozione delle determinazioni di liquidazione";
- in data 1 aprile 2023 è entrato in vigore, con i relativi allegati, il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'art. 1 della legge 21.06.2023 n. 78, con efficacia al 1 luglio 2023, ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 36/2023 medesimo;
- ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1 luglio 2023;

Dato atto che:

- i commi 3 e 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 stabiliscono che il principio del risultato *costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto*;
- il comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone che gli oneri relativi alle attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 del medesimo decreto legislativo (allegato in vigore fino alla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici), sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
- il comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento; tale previsione si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione;
- il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone che:
 - l'80 per cento delle risorse in questione è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori;
 - gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
 - i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice;
- il comma 4 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone, tra l'altro, che:
 - l'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente;

- le disposizioni in questione non si applicano al personale con qualifica dirigenziale;
- il comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 dispone, tra l'altro, che il 20 per cento delle risorse finanziarie in questione, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, sia destinato ai fini di cui ai successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione e specializzazione del personale, copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale);
- l'allegato I.10 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 elenca le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1):
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);

Considerato che:

- le risorse di cui al citato art. 45 del D.Lgs 36/23 hanno una funzione incentivante di attività che rientrano tra i compiti e doveri di ufficio del personale dipendente ed in quanto tali devono avere una entità che sia correlata al raggiungimento di un risultato come stabilito ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del medesimo decreto in premessa richiamati;
- le risorse di cui al citato art. 45 del D.Lgs 36/23, ancorché inserite negli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, gravano sul bilancio aziendale;
- la tematica di che trattasi, per l'impatto trasversale che la stessa implica non solo all'interno della singola azienda ma anche tra le varie aziende sanitarie regionali, è stata posta all'ordine del giorno del Comitato dei Direttori Generali delle Aziende ULSS del Veneto come da nota prot. 357560 in

data 03.07.23 del Direttore Area Sanità e Sociale con l'intento di valutare l'opportunità di dar vita ad un regolamento e/o dei criteri uniformi a livello regionale;

Ritenuto:

- in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 45 del citato D.lgs 36/2023, di fornire comunque delle prime indicazioni in merito alla quantificazione delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche, coerentemente con gli ambiti e le funzioni indicati nell'allegato I.10 del medesimo decreto legislativo;
- di precisare che la percentuale indicata nei punti che seguono deve intendersi definita in via provvisoria come valorizzazione massima in astratto possibile, se ed in quanto dovuta, che sarà quindi successivamente oggetto di revisione allo scopo di graduare le effettive risorse da destinarsi alle funzioni tecniche, anche tenuto conto che solitamente si riscontra un incremento della complessità delle attività di progettazione e di gestione di un contratto in misura crescente dalle forniture ai servizi ed ai lavori, quest'ultimi caratterizzati da prestazioni professionali, in particolare nella fase progettuale e di direzione dei lavori nonché coordinamento della sicurezza, che implicano specifiche responsabilità personali;
- di rinviare ad un successivo provvedimento, anche in esito alle determinazioni che verranno assunte dal Comitato dei Direttori Generali, l'adozione di una procedura più dettagliata che disciplini tutte le specifiche fasi di previsione, accantonamento e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'All. I.10 del D.Lgs 36/23;

Per quanto sopra riportato, il Direttore Amministrativo propone di:

1. definire in via provvisoria, ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45 del dlgs 36/2023 e nelle more di una più dettagliata procedura, la percentuale massima del 2% sul valore a base d'asta, per la quantificazione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'All. I.10 del D.Lgs 36/2;
2. di precisare che la percentuale indicata al punto che precede deve intendersi definita in via provvisoria come valorizzazione massima, se ed in quanto dovuta, che sarà quindi successivamente oggetto di revisione nell'ambito della procedura di cui al punto che segue;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento, da adottarsi nel termine di 90 giorni dall'adozione della presente deliberazione, fatte salve eventuali determinazioni che verranno assunte dal Comitato dei Direttori Generali delle Aziende ULSS del Veneto, l'approvazione di una procedura che definisca nel dettaglio la graduazione delle percentuali ai fini della quantificazione delle risorse e del relativo riparto e che stabilisca la disciplina di tutte le specifiche fasi di previsione, accantonamento e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'All. I.10 del D.Lgs 36/23;
4. di rinviare, nelle more dell'adozione del provvedimento e/o delle determinazioni di cui al punto 3. che precede, alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Regolamento aziendale per gli incentivi delle funzioni tecniche approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1821 del 29.10.2021;
5. di disporre che i criteri per la determinazione delle risorse di cui alla presente deliberazione vengono applicati agli affidamenti disposti con provvedimento successivo alla data di cui al comma 2 dell'art. 229 del D.Lgs 36/2023 di efficacia del nuovo codice;
6. dare mandato alla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito aziendale;
7. dare mandato alla UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica e all'UOC Servizi tecnici e patrimoniali di dare attuazione a quanto previsto nella presente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di definire in via provvisoria, ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45 del dlgs 36/2023 e nelle more di una più dettagliata procedura, la percentuale massima del 2% sul valore a base d'asta, per la quantificazione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'All. I.10 del D.Lgs 36/2;
2. di precisare che la percentuale indicata al punto che precede deve intendersi definita in via provvisoria come valorizzazione massima, se ed in quanto dovuta, che sarà quindi successivamente oggetto di revisione nell'ambito della procedura di cui al punto che segue;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento, da adottarsi nel termine di 90 giorni dall'adozione della presente deliberazione, fatte salve eventuali determinazioni che verranno assunte dal Comitato dei Direttori Generali delle Aziende ULSS del Veneto, l'approvazione di una procedura che definisca nel dettaglio la graduazione delle percentuali ai fini della quantificazione delle risorse e del relativo riparto e che stabilisca la disciplina di tutte le specifiche fasi di previsione, accantonamento e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'All. I.10 del D.Lgs 36/23;
4. di rinviare, nelle more dell'adozione del provvedimento e/o delle determinazioni di cui al punto 3. che precede, alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Regolamento aziendale per gli incentivi delle funzioni tecniche approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1821 del 29.10.2021;
5. di disporre che i criteri per la determinazione delle risorse di cui alla presente deliberazione vengono applicati agli affidamenti disposti con provvedimento successivo alla data di cui al comma 2 dell'art. 229 del D.Lgs 36/2023 di efficacia del nuovo codice;
6. di dare mandato alla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito aziendale;
7. di dare mandato alla UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica e all'UOC Servizi tecnici e patrimoniali di dare attuazione a quanto previsto nella presente deliberazione;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.